

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 217 del 28.09.2021.

OGGETTO: Costituzione Corte di Appello de L'Aquila presentata dalla Soc. Impresa Del Barone s.a.s. avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 411, notificata il 21 giugno 2021 – nomina legale.-

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto (28) del mese di settembre (09) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia ai sensi degli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

con Delibera di Deputazione Amministrativa n.295 del 20.06.2008 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta Del Barone S.a.s.;

in data 15.10.2008 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, registrato Chieti il 31.10.2008 al n. 4454 mod III, tra il Consorzio di Bonifica Centro e la ditta Del Barone S.a.s per un importo complessivo di € 3.872.208,15 oltre IVA, di cui 3.697.369,22 per lavori a corpo ed € 174.838,93 per oneri per la sicurezza;

con delibera di Deputazione Amministrativa n. 79 del 07.03.2014, esecutiva dal 19.03.2014, è stata disposta la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 136 comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i dell'art. 145 comma 4 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

in data 20.11.2014 (prot. 11714 del 21.11.2014) è pervenuto l'Atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Chieti da parte dell'Impresa del Barone S.A.S., rappresentata dall'Avv. Paolo Vitali, con il quale ha contestato la risoluzione contrattuale ed ha chiesto la condanna, per il Consorzio, al pagamento dei danni in relazione alle riserve pari ad € 1.893.265,75;

il Consorzio si è costituito in giudizio nominando, con delibera della Deputazione Amministrativa n. 21 adottata in data 23.01.2015, l'Avv. Antonella Bosco con Studio Legale in Chieti, Via F. Viaggi n. 7, per proporre opposizione;

il Tribunale di Chieti con sentenza dell'8 giugno 2021 n. 411 ha rigettato le domande della convenuta Impresa;

avverso la suddetta sentenza n. 411/2021 è stato notificato il ricorso in Corte di Appello di L'Aquila in data 21 luglio 2021 presso lo Studio del sopracitato Avv. Bosco, con la fissazione della prima udienza per il giorno 15.12.2021;

Ritenuto che il Consorzio debba costituirsi in detto ricorso;

Valutato che la complessità della vertenza necessita di una professionalità non esistente all'interno degli uffici consortili e che, pertanto, il compito di difesa e tutela delle ragioni dell'ente deve essere affidato ad un professionista esterno;

Considerato che:

il conferimento di singolo incarico episodico di patrocinio legale, date le peculiarità dello stesso, non rientra nella disciplina dell'appalto di servizi, regolata dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato con decisione n. 2730/2012 con la quale ha avuto modo di affermare che nel caso di incarico di patrocinio legale, alla luce della aleatorietà dell'iter del giudizio, esso non soggiace all'obbligo di espletamento di procedura comparativa di stampo concorsuale, risultando oltretutto inesistente un principio generale di equiparazione, tenuto conto anche del carattere *intuitu personae* del tipo di incarico;

Ritenuto affidare l'incarico professionale all'avv.to Antonella Bosco, con studio in Chieti, Via F. Viaggi n. 3, che ha curato il precedente giudizio, che interpellato al riguardo, ha manifestato la propria disponibilità;

Visto il preventivo di spesa datato 7.09.2021, allegato al presente atto, rimesso dal suddetto Avvocato per l'attività in ambito giudiziale per l'importo di € 13.036,40 oltre IVA 22% e CPA 4%, per un totale di € 15.904,41, oltre al rimborso e spese vive;

Ritenuto di poter accettare il suddetto preventivo disponendo che il compenso, al netto di ogni acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione del giudizio in relazione alle fasi di attività che verranno effettivamente svolte e previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta del suddetto Legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio;

Visto il curriculum presentato e la documentazione ai sensi del D.Lgs 33/2013;

Preso atto del visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria in data 21.09.2021;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determina;

Richiamata la delibera commissariale n. 5 dell'8.02.2021;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 705 del 07.12.2020 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021, nonché la successiva n. 29 adottata in data 02.09.2021 di variazione al Bilancio stesso;

Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile assume la seguente;

DETERMINAZIONE

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) di proporre la costituzione in giudizio presso la Corte di Appello di L'Aquila avverso l'Atto di Appello presentato dalla Soc. Impresa Del Barone per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Chieti 8 giugno 2021 n. 411, notificata il 21 giugno 2021, presentata dall'Avv. Paolo Vitali con studio in Roma, Via XX settembre n.1 nominando, al suddetto fine, l'Avv. Antonella Bosco, con studio legale in Chieti, Via F. Viaggi n. 5, conferendole i necessari poteri compreso la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comportante oneri aggiuntivi per il Consorzio;
- 3) di accettare il preventivo di spesa inviato dall'Avv. Bosco con nota del 07.09.2021 per l'importo complessivo di € 13.036,40 oltre IVA 22% e CPA 4%, per un totale di € 15.904,41, oltre al rimborso e spese vive;
- 4) di impegnare la spesa derivante dalla presente delibera da imputare al Cap. 67 denominato "Poste correttive delle Entrate – Sopravvenienze passive" del Bilancio di Previsione consortile 2021;
- 5) di disporre che il suddetto compenso, al netto di ogni acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione dell'incarico in relazione alle fasi di attività che verranno effettivamente svolte e previa documentazione attestante l'attività svolta dal suddetto legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio;
- 6) di autorizzare il Settore economico finanziario a liquidare e pagare quanto a corrispondersi per compenso a saldo o per acconto previa presentazione di fattura da parte del legale.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE

F.to Sig.ra Maria Simone

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Stefano Tenaglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 17,00 del giorno 28.09.2021 alle ore 10,00 del giorno 04.10.2021

Chieti, lì 04.10.2021

Il Capo Settore Amministrativo
F.to Sig.ra Maria Simone